

N. 22.318 di Repertorio N. 12.569 di Raccolta

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----  
----- DI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA -----  
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di maggio.

----- 9 maggio 2018 -----

Alle ore dieci e minuti trenta.

In Verbania, presso la sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola, in via dell'Industria n. 25.

Avanti a me dottor **Stefania Scalabrini** notaio residente in Ornavasso, iscritto presso il Collegio Notarile di Verbania, è comparso:

Cottini Andrea, [REDACTED]

[REDACTED] che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

**"GRUPPO AZIONE LOCALE LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA S.R.L. CONSORTILE"** o più sinteticamente **"GAL LAGHI E MONTI S.C.R.L."**, con sede in Domodossola (VB), via Giuseppe Romita n. 13/BIS, capitale sociale Euro 117.600,00 interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Verbania al numero 189659 R.E.A., codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al R.I.: 01636690032

Comparsa della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

Quindi il comparso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"GRUPPO AZIONE LOCALE LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA S.R.L. CONSORTILE"**, mi dichiara essere stata qui convocata per il giorno 7 maggio 2018 alle ore 9.00 in prima convocazione, e per questo giorno alle ore 9.30 in eventuale seconda convocazione, l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente:

----- Ordine del giorno: -----

Parte ordinaria:

- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017;

Parte straordinaria:

- Variazione Statuto del Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola;
- Rinnovo cariche sociali per il triennio 2018/2021.

Il comparso, in ossequio al disposto dell'art. 2480 del codice civile, chiede a me notaio di assistere allo svolgimento dell'assemblea e di redigerne in forma pubblica il relativo verbale, quanto alla parte straordinaria.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue:

A norma di legge e di statuto, il comparso assume la Presidenza dell'assemblea, e quindi constata e fa constatare:

- a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dallo statuto, in prima convocazione per il giorno 7 maggio 2018 alle ore 9.00, e in seconda convocazione per oggi 9 maggio 2018 alle ore 10.30, e che la prima convocazione è andata deserta;
- b) che l'assemblea ordinaria si è testè conclusa, e che la discussione prosegue in questa sede per i successivi argomenti all'ordine del giorno;
- c) che sono presenti i soci risultanti dall'elenco soci che, steso su tre fogli, firmato dal comparso e da me notaio, previa lettura datane, qui si allega sotto la lettera "A" per formare parte integrante di questo verbale; precisato che la percentuale di capitale qui presente è pari al 75,66% e risulta quindi

Registrato

a Verbania


il 17 MAG 2018

al n. 1966 S-AT

Esatti € 20000

Dott. STEFANIA SCALABRINI - NOTAIO

28877 ORNAVASSO (VB) - Via G. Marconi, 3 - Tel. 0323.836720 - Fax 0323.836722



osservato il quorum previsto dallo statuto (art. 15) alle ore dieci e minuti quaranta.

d) che oltre ad esso Presidente del Consiglio di amministrazione sono presenti i consiglieri Cerutti Marco e Delbarba Damiano; assenti, ancorché regolarmente notiziati, tutti gli altri consiglieri.

e) che il Revisore Unico dott. Maurizio Zigiotti, pur regolarmente notiziato, è assente;

f) che l'assemblea oltre che regolarmente convocata è validamente costituita, e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno, secondo il vigente Statuto.

- Il Presidente dichiara, per tutti gli effetti di cui al D.P.R. 27 giugno 1985 n. 350 ed alla Legge 5 luglio 1991 n. 197, di avere accertato che nessuno degli intervenuti si trova nelle condizioni per cui il diritto di intervento in assemblea, o di voto, è limitato a sensi delle norme citate, e che non consta che nessuno degli intervenuti agisca per conto di soggetti a misura a sensi delle Leggi 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575, 26 luglio 1975 n. 354 e 13 settembre 1982 n. 646, o soggetto a incapacità a sensi dell'art. 32 quater del codice penale, o per i quali comunque sussistano limitazioni a norma della citata Legge 197/1991. Inoltre il Presidente dichiara che nessuno degli amministratori o dei Sindaci si trova nelle condizioni di cui all'art. 9 della citata Legge 197/1991.

Il presidente prende la parola ed illustra agli intervenuti le ragioni che hanno condotto l'Organo amministrativo a convocare questa assemblea.

Per quanto riguarda la proposta di modifica dell'oggetto sociale, secondo il testo che è stato inviato a tutti gli aventi diritto in sede di trasmissione della convocazione, il Presidente precisa che non si tratta di una modifica di carattere sostanziale, relativa cioè alla effettiva attività a svolgersi; bensì di una modifica che tenga conto dei Regolamenti UE 1033 e 1305 del 2013, al fine di evitare modifiche nella compagine sociale per adeguare la percentuale di parte pubblica. L'assemblea si sofferma ad esaminare il nuovo testo dell'articolo 4); vengono chieste delucidazioni anche di carattere tecnico.

Essendo stato risposto a tutte le richieste di chiarimenti, e quindi dopo approfondita discussione l'assemblea, a voti unanimi e quindi con il 75,66% del capitale,

**DELIBERA:**

- di approvare le modifiche statutarie proposte, variando di conseguenza il testo dell'art. 4, quale esattamente risulta dallo statuto qui di seguito approvato.

Prende la parola il rappresentante di Confartigianato, il quale propone di modificare l'art. 16 dello statuto, al primo capoverso, precisando il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in via definitiva nel numero di 9 (nove); ciò in considerazione del numero degli enti di parte pubblica, e delle associazioni di parte privata, che hanno comunque il diritto di proporre i consiglieri. Si apre una discussione sulla opportunità e necessità di cristallizzare in questo modo il numero dei consiglieri; dopo lungo dibattito, l'assemblea a voti unanimi

**DELIBERA**

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione perché provveda a predisporre un testo di patto parasociale, da proporre ad una successiva assemblea per l'approvazione, che disciplini e contemperino le necessità sopra

esposte.

Infine si passa alla lettura da me notaio fatta dello statuto, che composto di numero ventisei articoli viene approvato, per gli effetti ed ai fini dell'art. 2436 C.C. Quindi il medesimo statuto, previa sottoscrizione fattane dal comparente e da me Notaio, qui si allega sotto la lettera "B" per formare parte integrante e sostanziale di questo atto.

- Viene dato mandato all'Organo di amministrazione affinché provveda a curare tutte le pratiche dipendenti e conseguenti al presente atto, compresa espressamente la facoltà di proporre gravami e di apportare al presente atto, ed all'allegato statuto, tutte le modifiche eventualmente richieste in sede di iscrizione della presente delibera.

Venendo alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno in questa sede, il Presidente invita gli intervenuti a procedere con le indicazioni dei soggetti proposti per la nomina alle cariche.

Il Presidente della Provincia, per quanto riguarda la compagine sociale pubblica, propone i nomi dei signori Cottini Andrea, con la carica di Presidente; Delbarba Damiano, Cerutti Marco e Gajardelli Francesco. I soci privati propongono, ciascuno per quanto di sua competenza, i nomi dei signori Baccaglio Bruno, Peretti Massimo, Lux Carlo, Bendotti Mauro e Vesci Enzo; il signor Peretti Massimo viene candidato alla carica di Vice presidente.

Quindi l'assemblea a voti unanimi e quindi con il 75,66% del capitale

DELIBERA

di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di quello uscente, in persona dei signori:

COTTINI ANDREA, sopra comparso e generalizzato; DELBARBA DAMIANO, CERUTTI MARCO, GAJARDELLI FRANCESCO, BACCAGLIO BRUNO, PERETTI MASSIMO, LUX CARLO, BENDOTTI MAURO, VESCI ENZO; dando mandato al Presidente di provvedere alle relative comunicazioni ed agli adempimenti successivi.

Il dr. Andrea Cottini viene confermato alla carica di Presidente, e l'assemblea all'unanimità, su proposta del socio Provincia del V.C.O., delibera che gli venga attribuito d'ora innanzi un compenso annuale, a stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione, fino ad un ammontare massimo di Euro 3.500,00 lordi.

Il signor Peretti Massimo viene nominato Vice Presidente.


Null'altro essendovi a discutere o deliberare, la seduta viene tolta ad ore undici e minuti quaranta.

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, dattiloscritto su carta uso bollo da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completato di mio pugno, di cui ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio.

Consta l'atto di due fogli, scritti per sei intere facciate e sino a qui della settimana.


Firmato: Andrea Cottini

Stefania Scalabrini Notaio L.S.



Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 2018 Seconda convocazione del 09/05/2018

nome	cognome	Qualifica (Presidente/legale rappresentante/delegato)	Socio rappresentato	% quota di rappresentanza	Firma
STEFANO	COSMI	Presidente	Provincia del Verbano Cusio Ossola	12,59%	<i>[Signature]</i>
CESENE	COCCO	Presidente	Camera di Commercio del V.C.O.	6,46%	<i>[Signature]</i>
FRATUA	BIANCHI	Assessore	Unione Montana delle Valli dell'Ossola	8,67%	<i>[Signature]</i>
PAOLO	GIULIANA	Vice Presidente	Unione Montana Alta Ossola	1,87%	<i>[Signature]</i>
PAOLO	PROBOLU	Assessore	Unione Montana Valle Vigizzo	1,02%	<i>[Signature]</i>
			Unione dei comuni montani Media Ossola	1,02%	<i>[Signature]</i>
			Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo	0,51%	
ALBERTO	PARONI	Sindaco	Comune di Antrona Schieranco	0,17%	<i>[Signature]</i>
GIANDONINO	ALBERTINI	Sindaco	Comune di Borgomezzavalle	0,17%	<i>[Signature]</i>
LUCA	CAPISSI	Presidente	Unione Montana del Lago Maggiore	4,25%	<i>[Signature]</i>
			Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne	4,59%	<i>[Signature]</i>
			Comune di Arola	0,51%	
			Comune di Cesara	1,19%	
			Comune di Madonna del Sasso	0,68%	



*[Signature]*  
 Andrea Cottarelli  
 Presidente


nome	cognome	Qualifica (Presidente/legale rappresentante/delegato)	Socio rappresentato	% quota di rappresentanza	Firma
			Comune di Nonio	1,53%	
			Comune di Cossogno	0,17%	
			Comune di Bee	0,17%	
Paolo	MANCINI	Presidente	Unione Montana del Cusio e del Mottarone	0,17%	
			Unione montana dei Due Laghi	0,17%	
			Unione dei comuni collinari del Vergante	0,17%	
			Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno, Vignone	0,17%	
Paolo	Blasone	delegato	Comune di Domodossola	0,17%	
Enzo	VESSI	delegato	Federazione Interprovinciale Coldiretti Novara e Vco	4,25%	
			Confederazione Italiana Agricoltori	4,25%	
			Veneto Banca Società Cooperativa per azioni	8,50%	
			Intesa Sanpaolo spa	8,50%	
Francesco	BONAI	Vice Presidente	Confartigianato Imprese Piemonte Orientale	4,25%	
Francesco	SARO	DELEGATO	CNA Confederazione Nazionale Artigianato V.C.O.	4,25%	
Francesco	VERNACI	Presidente	Centro Internazionale di Documentazione Alpina	4,25%	

Andea Cattin

nome	cognome	Qualifica (Presidente/legale rappresentante/delegato)	Socio rappresentato	% quota di rappresentanza	Firma
Fontanese	Luogo	Presidente	Assograniti V.C.O.	7,65%	<i>Luogo</i>
Mavrizio	Besone	delegato	Assocave	7,65%	<i>Besone</i>

Andrea Cattari

*Luogo*



Allegato "B" ai numeri 22.318/12.569 Rep.

**STATUTO**

Articolo 1) COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter. C.C. una società consortile a responsabilità limitata, con la denominazione "**GRUPPO AZIONE LOCALE LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO E OSSOLA SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.**" o più sinteticamente "GAL LAGHI E MONTI S.C.R.L.", nel seguito denominata anche società.

Articolo 2) SEDE

La società ha sede legale in Domodossola (VB).

Il Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta siano utili al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà istituire sedi amministrative, filiali, agenzie ed uffici senza rappresentanza stabile, mentre in caso di istituzione con rappresentanza stabile la competenza a deliberare sarà dell'Assemblea dei soci.

Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale dello stesso comune non comporta modifica del presente statuto e potrà essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione.

Occorrerà invece la decisione dell'Assemblea dei soci per il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

Articolo 3) DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipata o sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4) SCOPI ED OGGETTO

Nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, la società consortile ha come scopo la gestione e la realizzazione di progetti indirizzati allo sviluppo economico del territorio del Verbano Cusio Ossola e persegue il proprio oggetto-finalità consortile curando la realizzazione di progetti di sviluppo economico, e prioritariamente la realizzazione del Programma Leader rivolto alle aree rurali, nonché ogni altro tipo di programma e progetto utile al sostegno e allo sviluppo economico e dell'identità sociale e culturale dei territori, con riferimento quindi a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, con particolare riguardo agli articoli 32, 33, 34 e 35; e dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, con particolare riguardo agli articoli 42, 43 e 44.

In tale ambito la Società Consortile promuoverà e realizzerà iniziative atte a creare uno sviluppo multisettoriale e durevole dei territori e a tal fine la società:

- gestirà linee di incentivazione comunitaria, nazionale e locale;
- organizzerà attività di informazione, sensibilizzazione e tutoraggio;
- fornirà assistenza tecnica a favore dei propri soci, delle comunità locali e dei promotori di progetti di sviluppo locale;
- offrirà supporto alla creazione di partenariati locali, nazionali e internazionali per la gestione di progetti di sviluppo di interesse locale;
- elaborerà e gestirà progetti europei in qualità sia di coordinatore che di partner.

La Società potrà realizzare progetti affidatili dai Soci e/o da soggetti terzi, purché coerenti con quanto previsto nell'oggetto sociale.

Sempre negli stretti limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in

vigore, in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, in via quindi non prevalente, e con espressa esclusione di qualsiasi attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e garanzie in genere, anche reali.

La società ha scopo consortile:

Essa realizza l'organizzazione comune istituita, a termini dell'art. 2602 C.C., dai consorziati delle imprese socie consorziate al fine di conseguire per il tramite dell'ottimizzazione delle loro capacità, la compiuta attuazione delle obbligazioni nascenti dall'esecuzione dell'oggetto sociale.

#### Articolo 5) SOCI CONSORZIATI

Possono essere soci della società gli Enti locali, le Camere di Commercio dell'Industria, Artigianato ed Agricoltura, le associazioni, i consorzi, gli Istituti finanziari, gli operatori e gli imprenditori purché condividano gli scopi della Società e assumano valido impegno ad accettare senza riserva le norme del presente Statuto.

I soci si distinguono in fondatori e ordinari.

I soci fondatori sono: Comunità Montana Valli dell'Ossola, Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone Valstrona e Basso Toce, Comunità Montana del Verbano, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura VCO, Banca Popolare di Intra S.p.a. ora Veneto Banca S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a., Assocave, Assograniti, Confartigianato Imprese Novara e Verbano Cusio Ossola, CNA Novara e VCO, Confederazione Italiana Agricoltori C.I.A. No-VCO, Federazione Provinciale coltivatori diretti Coldiretti NO-VCO, Centro Internazionale di Documentazione Alpina "Terre Alte-Oscellana".

I soci ordinari sono quelli ammessi successivamente.

I soci sono inoltre raggruppati, a meri fini amministrativi interni, per categorie produttive, e precisamente: soggetti pubblici e soggetti appartenenti al settore lapideo, agricolo, artigianale, commerciale, turistico, industriale e servizi, al settore culturale, della comunicazione, al settore finanziario.

La individuazione del settore di appartenenza è individuata dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'ammissione a soci.

#### Articolo 6) AMMISSIONE DEI SOCI CONSORZIATI E TRASFERIBILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

Per l'ammissione alla Società di nuovi soci, i richiedenti devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione.

L'istanza di ammissione alla Società dovrà contenere l'esatta denominazione o ragione sociale e le generalità del legale rappresentante, copia, quando necessario, della delibera o altro provvedimento assunto dall'organo competente, l'attività svolta o le finalità istituzionali, l'impegno di versare la quota sottoscritta ad ammissione avvenuta,

di rispettare e accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nello statuto della società e nelle deliberazioni legittimamente adottate dai suoi organi.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza

delle disposizioni del presente Statuto.

La decisione di non ammissione è assunta dall'Assemblea di soci con atto motivato.

Le partecipazioni sono trasferibili previo gradimento dell'organo amministrativo; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione delle partecipazioni da trasferire, deve essere comunicata all'organo amministrativo con lettera raccomandata; l'organo amministrativo deve pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi conformemente agli art. 2479 e 2479 bis del Codice Civile, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente.

La decisione dell'organo amministrativo deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende concesso.

Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma dell' art. 2473 Codice Civile.

Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce effetto verso la società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della società.

Nel caso invece di gradimento, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

#### Articolo 7) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO CONSORZIATO

La fattispecie in epigrafe si produrrà nei seguenti casi:

a) Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che si trovi in una delle seguenti situazioni:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della Società;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata a firma del legale rappresentante della Società consortile.


In caso di esclusione il socio ha diritto al rimborso della quota entro 180 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione al medesimo fatta alla società. La deliberazione può essere impugnata a norma di legge.

Trascorsi trenta giorni senza che la delibera sia stata impugnata, essa diviene operante.

b) Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dall'art. 2473 Codice Civile.

Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 180 giorni.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in porzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione della partecipazioni societarie; in



caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349 Codice Civile, 1° comma.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo individuato di comune accordo dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c.. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

#### Articolo 8) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI CONSORZIATI

Gli Enti e le Imprese consorziate possono esprimere in Assemblea, a mezzo del loro legale rappresentante, un voto che vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta, anziché un voto per ogni consorziato.

Ogni socio è tenuto a partecipare agli sforzi destinati ad assicurare la piena riuscita degli scopi sociali e dei programmi deliberati dall'Assemblea.

I soci consorzati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

I soci consorzati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante legale.

#### Articolo 9) IL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è stabilito in Euro 117.600,00 (centodiciasettemila, seicento/00).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale sociale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis c.c., comma secondo in previsione dell'assemblea ivi indicata.

#### Articolo 10) CONTRIBUTI DEI NON CONSORZIATI

Alla Società consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti Pubblici, Organismi Economici nazionali ed internazionali, aziende e privati.

#### Articolo 11) ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali:

- l'Assemblea dei soci consorzati,
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

- il Collegio Sindacale e/o il Revisore Contabile.-----

Articolo 12) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto, obbligano tutti i consorziati anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal vice Presidente. Il Presidente è assistito per la redazione del verbale da un segretario nominato dall'Assemblea. Il verbale dell'assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un notaio. Il Presidente accerta la validità della costituzione dell'Assemblea e lo fa constatare a verbale.-----

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.-----

Articolo 13) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.-----

In particolare, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso comunicato a mezzo telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con sottoscrizione di ricevimento ai soci in modo tale che a ciascuno di essi l'avviso pervenga almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; o comunque con ogni mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuto ricevimento nei termini di legge, comprese la posta elettronica o posta elettronica certificata.-----

La documentazione comprovante l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea nei termini sopra indicati è conservato agli atti dalla società.-----

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente convocata qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.-----

Potranno intervenire all'Assemblea i soci risultanti presso il Registro delle Imprese a cui spetta il diritto di voto, fermo restando il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 del Codice Civile e ss.-----

Articolo 14) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA:  
ATTRIBUZIONI-----

L'Assemblea ordinaria elegge i componenti del Consiglio d'amministrazione, il Presidente, il vice presidente, il Collegio sindacale o il Revisore e stabilisce i loro compensi, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il raggiungimento degli scopi, discute e approva il bilancio di previsione ed il rendiconto di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge o dal presente statuto alla sua competenza.-----

Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 del Codice Civile entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale ai sensi di legge.-----



L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, ovvero dal Vice Presidente in caso di suo impedimento per qualsiasi causa, con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria, per deliberare le modifiche allo Statuto e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge.

#### Articolo 15) VOTAZIONI

Ciascun socio consorziato ha diritto ad un voto che vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. E' ammessa la delega fra i soci consorziati, ai sensi dell' art. 2372 C.C. con la precisazione che ciascun socio può delegare a rappresentarlo solo un altro socio.

In Assemblea nessun socio può avere più di una delega.

La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società.

La rappresentanza può essere conferita solo per iscritto e per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

Per la validità delle sedute dell'Assemblea in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la seduta si intende validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci intervenuti.

Per l'assunzione delle delibere è necessaria la maggioranza dei membri presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto è necessaria la presenza di soci che rappresentino 3/4 (tre quarti) del capitale sociale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Articolo 16) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 a un massimo di 9, proposti dai soci fondatori. - Nell'ambito del numero di Consiglieri determinato dall'Assemblea dei soci, ai soci pubblici spetta la nomina del Presidente mentre ai soci privati quella del Vice Presidente. La dichiarazione di nomina è fatta nella stessa seduta assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere composto nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Regione Piemonte, per consentire la partecipazione al PSL del Programma Leader.

Gli Amministratori durano in carica tre anni.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni e compensi, se deliberati dall'Assemblea secondo la normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogniqualvolta si renda necessario; lo stesso si riunisce inoltre quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico e devono essere rinominati se non parteciperanno, salvo giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice

Presidente, con avviso contenente il giorno, luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, da spedirsi mediante fax, telegramma, posta elettronica o raccomandata a mano almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o raccomandata a mano almeno tre giorni prima della medesima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo della riunione può anche essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli amministratori in carica. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri di gestione nei limiti degli indirizzi dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega, secondo quanto previsto dall'art. 2381 del Codice.

Articolo 18) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI-  
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria gestione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- decide la convocazione dell'assemblea;
- provvede alla nomina del Direttore;
- provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze;
- approva gli eventuali regolamenti interni della società;
- predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- esamina l'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire, a taluno o a ciascuno dei suoi membri, deleghe ai sensi del secondo comma dell'art. 2381 C.C. I consiglieri così nominati avranno, nell'ambito dei poteri loro delegati, la rappresentanza della società.

Articolo 19) IL DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, che coordina la



gestione della struttura e monitora i progetti in essere.

Articolo 20) RESPONSABILE TECNICO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Responsabile Tecnico della Società Consortile per la gestione tecnica organizzativa della Struttura e per affidargli progetti ed iniziative utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 21) IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma della società a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio. È perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società consortile davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.

Articolo 22) CONTROLLO CONTABILE SULLA GESTIONE

Qualora sia obbligatorio per legge a sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile o su decisione dell'Assemblea dei soci, la Società potrà nominare un Revisore dei Conti, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

L'Assemblea che nomina il Revisore dei Conti determina altresì l'emolumento spettante. Al Revisore dei Conti spetta il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile.

In mancanza del Revisore dei Conti ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare libri sociali ai sensi dell'articolo 2476, comma 2 del Codice Civile.

Articolo 23) BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale alle condizioni di cui all'art. 2364 c.c., secondo comma.

Articolo 24) SCIOGLIMENTO

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 gg., non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'art. 2482 ter c.c.;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;
- per deliberazione dell'Assemblea dei soci;
- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 gg. dal loro verificarsi.

L'Assemblea dei soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà, con deliberazione con voto favorevole dei soci che rappresentino

- almeno il 75% del capitale sociale, uno o più liquidatori determinando: — — — — —
- il numero dei liquidatori; — — — — —
  - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile; — — — — —
  - a chi spetta la rappresentanza della Società; — — — — —
  - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; — — — — —
  - gli eventuali specifici poteri dell'organo di liquidazione. — — — — —

Articolo 25) ARBITRATO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA — — — — —

Le controversie fra i soci, ovvero fra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e una volta che sia stato inutilmente esperito il tentativo di conciliazione obbligatorio, saranno devolute alla cognizione della Camera arbitrale del Piemonte. — — — — —

L'arbitro dovrà decidere entro centottanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge. — — — — —

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro. — — — — —

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. — — — — —

Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società. — — — — —

Articolo 26) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE — — — — —

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di società consortili costituite sotto forma di società a responsabilità limitata; e per quanto non diversamente qui ed ivi diversamente stabilito, alle norme in materia di società per azioni. — — — — —

Letto, confermato e sottoscritto. — — — — —

Firmato: Andrea Cottini — — — — —

Stefania Scalabrini Notaio L.S. — — — — —

*Copia conforme all'originale  
mio atto ed allegati.*

Ornavasso, li

17 MAR 2010

